

# COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

\*\*\*

## Settore Ambiente e Servizi

Protocollo n° 6784

Valeggio sul Mincio, 16/04/2015

### Al Gruppo Consiliare "Valeggio Cittadini Protagonisti"

Alla c.a. dei consiglieri

Fausto Bertaiola

[agr.fruttapozzi@legalmail.it](mailto:agr.fruttapozzi@legalmail.it)

Federica Foglia

[federica.foglia@postacertificata.gov.it](mailto:federica.foglia@postacertificata.gov.it)

Oggetto: Interrogazione del Gruppo Consiliare "Valeggio Cittadini Protagonisti" del 01/05/2015  
**INTERROGAZIONE "TRASPARENZA E FIDUCIARIE SU PROGETTO CA' BALESTRA / RICHIESTA ATTIVITA' SVOLTA E RISULTATI OTTENUTI IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DELL'EX ASSESSORE ALL'AMBIENTE"**

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto del 01/04/2015 prot. n. 5889 si precisa quanto segue:

In merito ai punti 1 e 2 la volontà dell'amministrazione di chiarire i reali portatori di interesse del progetto Cà Balestra, verificando la composizione della società di controllo di Adige Ambiente, si è espressa nella delibera di C.C. n. 16 del 29704/2013 nella seguente parte:

*Considerate le esigenze di trasparenza e prevenzione che sono alla base del divieto di intestazioni fiduciarie di cui agli art. 17, co. 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e relativo regolamento attuativo di cui al D.P.C.M. n. 187/1991, norme in base alle quali sussiste, da un lato, un divieto assoluto di intestazione fiduciaria per le società non autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/1939, dall'altro, per le società autorizzate permane comunque un obbligo informativo in base al quale le stesse, in caso di aggiudicazione, sono obbligate a comunicare alla stazione appaltante prima della stipula del contratto e della convenzione la propria composizione societaria;*

*Considerato che anche l'art. 38, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli Appalti pubblici) ha previsto il medesimo divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 tra i requisiti generali a pena di esclusione a carico dei partecipanti alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;*

*Considerato che le suddette esigenze di trasparenza e prevenzione vengono comunque in rilievo in relazione al servizio relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti;*


*Ritenuto di richiedere espressamente ed in ogni caso alla Società proponente il progetto, la comunicazione della propria composizione societaria e dell'identità dei fiducianti".*

In merito al punto 3, a seguito attenta valutazione dei fatti e delle circostanze, da parte del nostro legale di fiducia e come già previsto dalla delibera C.C. n. 22 del 26/02/2015, si è proceduto ad inviare alla Regione Veneto, l'allegata comunicazione, prot. n. 6215 del 08/04/2015.


Il Sindaco Tosoni Angelo



Il Presidente del Consiglio Vesentini Andrea



Il Responsabile del Servizio





# COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

\*\*\*

## Settore Ambiente e Servizi

Protocollo n° 6215

Valeggio sul Mincio, 08/04/2015

**Alla GIUNTA REGIONALE VENETO**  
**Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua**  
Calle Priuli – Cannaregio 99  
30131 VENEZIA  
PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

**Al Direttore Regionale**  
**Dipartimento Difesa Del Suolo e Foreste**  
**Settore Gestione e Tutela Risorse Geologiche**  
Calle Priuli – Cannaregio 99  
30131 VENEZIA  
PEC: [dip.territorio@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.territorio@pec.regione.veneto.it)

**e p. c. All'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**  
**Settore Ecologia e Cave**  
Via Franceschine, 10  
37122 VERONA  
PEC: [provincia.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.verona@cert.ip-veneto.net)

**Oggetto: CAVA DI GHIAIA DENOMINATA "GABBIA" DELLA DITTA CAV.CA. S.N.C.**  
**RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO.**

### Premesso

E pacifico che la disciplina dell'attività di cava è demandata alla competenza delle Regioni e delle Provincie; la disciplina dell'attività di cava è stata normata dalla Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982);

detta legge stabilisce quale ente preposto per l'autorizzazione, la decadenza e la sospensione l'Amministrazione provinciale e in via sussidiaria a quella regionale;

ai sensi della normativa regionale vigente coloro che intendano coltivare una cava hanno due precisi obblighi: quello della ricomposizione ambientale e, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno da versare al Comune competente, somma che in caso di inadempimento può essere prelevata ex art. 20 dal deposito cauzionale previsto dall'art. 18.

### Considerato che nel caso di specie

il 12/05/1981 con deliberazione nr. 2710 la Giunta Regionale ha autorizzato la CAV.CA. S.N.C. a coltivare in Valeggio sul Mincio la cava di ghiaia e sabbia denominata "GABBIA" fino al 31/12/1987 prorogato successivamente fino al 31/12/1989;

# COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

\*\*\*

## Settore Ambiente e Servizi

il 14/10/1985 è stata emessa la Polizza fideiussoria nr. 866620022 da Assicurazioni "Generali S.p.A." a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982) stipulata tra la Ditta CAV.CA. ditta obbligata e la Regione Veneto ente garantito. In particolare tale polizza all'art.1 stabilisce che è l'ente garantito ovvero la Regione Veneto a poter chiedere all'assicurazione l'incasso della somma di garanzia; inoltre all'art. 2 stabilisce che la garanzia stessa ha durata fino allo svincolo della stessa mediante deliberazione della Giunta regionale;

il 24/01/1990 è pervenuta alla Regione Veneto domanda acquisita con prot. Nr. 630/36.20 del 31/01/1990 con la quale la Ditta CAV.CA. S.N.C. chiede l'estinzione della cava e lo svincolo della cauzione, domanda che ha dato avvio all'iter risolutivo della coltivazione di sabbia e ghiaia mediante i controlli volti alla determinazione del rispetto di quanto stabilito in autorizzazione;

il 27/11/1990 con prot. Nr. 11811 il Dirigente Regionale Dipartimento Attività Estrattive trasmetteva al Comune di Valeggio sul Mincio e alla Provincia di Verona copia dell'ordinanza 603 del 07/11/1990 nella quale si prendeva atto che la Ditta CAV.CA. aveva escavato per 1,20 mt. sotto la quota autorizzata non dichiarando tale maggiore escavazione;

il 14/09/2000 è stato effettuato un sopralluogo da un funzionario della Regione, uno della Provincia e un incaricato del Comune i quali hanno considerato ultimati i lavori estrattivi ed effettuata la ricomposizione ambientale senza entrare nel merito del quantum estratto;

il 16/09/2000 con raccomandata avente protocollo nr. 14709 il Comune di Valeggio sul Mincio ha chiesto alla Regione Veneto di attivare il recupero dal deposito cauzionale della somma pari al mancato versamento in suo favore da parte della concessionaria di € 94.808.400, corrispondenti a 243.108 mc di materiale estratto in eccedenza, oltre interessi, sospendendo precauzionalmente l'adozione del provvedimento di estinzione. Detto prelievo sul deposito poteva essere attivato solo dalla Regione Veneto in quanto ente garantito e parte del rapporto assicurativo della fideiussione non estinguibile fino al provvedimento della Giunta regionale che attesta la fine della coltivazione della cava;

a partire dal 16/09/2000 il Comune di Valeggio sul Mincio in più occasioni ha chiesto alla Regione Veneto il recupero della somma dal deposito cauzionale vista la posizione di ente garantito di quest'ultima la quale mai si è attivata in tal senso.

Con decreto n. 208 del 30 10 2013 la regione Veneto ha stabilito l'estinzione dell'attività di coltivazione della cava disponendo lo svincolo dei depositi cauzionali costituiti dagli atti di fidejussione.

Peraltro, in precedenza, con nota del 30 aprile 2013, il Dirigente Regionale aveva comunicato la risposta dell'Assicurazione Generali spa che riteneva di non dover garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti al Comune di Valeggio sul Mincio in quanto la garanzia risulterebbe estinta ex art. 2946 del codice civile.

# COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

\*\*\*

## Settore Ambiente e Servizi

Per tutto quanto sopra esposto, ritenuta l'inadempienza della Regione Veneto nella tempestiva attivazione della garanzia fideiussoria per il recupero della somma spettante al Comune di Valeggio sul Mincio

### Si chiede

Alla Giunta Regionale Veneto il risarcimento del danno pari all'importo complessivo di € 48.964,45 oltre degli interessi maturati per mancato incasso per oneri dovuti al Comune di Valeggio ai sensi dell'art. 20 L.R. 44/82, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente.

La presente quale formale diffida e costituzione in mora.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario

Distinti saluti

Il Sindaco



Il Responsabile del Servizio



